

IMPRESE DI PULIZIA - INDUSTRIA

Maggio 2025

ESTREMI E PARTI STIPULANTI			
CCNL CNEL K511			
	Data di stipula	Decorrenza	Scadenza
CCNL	8 giugno 2021	8 giugno 2021	31 dicembre 2024
	Parti stipulanti	Anip-Confindustria, Organizzazioni cooperative, Unionservizi-Confapi e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Ultrasporti-Uil	
Campo di applicazione (art. 1, ccnl 8.6.2021) Il c.c.n.l. si applica alle imprese di pulizia e alle imprese di servizi integrati/multiservizi (il testo contrattuale contiene un'ampia rassegna esemplificativa delle attività di servizio ricomprese) indipendentemente dalla forma giuridica delle stesse. Sono escluse dalla sfera di applicazione le eventuali autonome attività, anche per specifici contratti di committenza, ai rapporti di lavoro delle quali si applichino autonomi e specifici c.c.n.l. corrispondenti.			

DATI RETRIBUTIVI																																																																												
Minimi contrattuali	Retribuzione mensile (art. 73, ccnl 8.6.2021 – param. 115-125 e ind. funzione: art. 10, ccnl 8.6.2021)																																																																											
	<table><tr><th rowspan="2">Livello</th><th colspan="5">Retribuzione tabellare</th></tr><tr><th>1.7.2021</th><th>1.7.2022</th><th>1.7.2023</th><th>1.7.2024</th><th>1.7.2025</th></tr><tr><td>Q</td><td>1.411,23</td><td>1.451,60</td><td>1.512,15</td><td>1.552,52</td><td>1.572,70</td></tr><tr><td>7</td><td>1.289,36</td><td>1.326,24</td><td>1.381,56</td><td>1.418,44</td><td>1.436,88</td></tr><tr><td>6</td><td>1.116,15</td><td>1.148,08</td><td>1.195,97</td><td>1.227,90</td><td>1.243,86</td></tr><tr><td>5</td><td>898,06</td><td>923,74</td><td>962,28</td><td>987,96</td><td>1.000,81</td></tr><tr><td>4</td><td>821,08</td><td>844,57</td><td>879,80</td><td>903,28</td><td>915,03</td></tr><tr><td>4 - param. 125</td><td>801,85</td><td>824,79</td><td>859,19</td><td>882,13</td><td>893,59</td></tr><tr><td>3</td><td>756,94</td><td>778,59</td><td>811,07</td><td>832,72</td><td>843,55</td></tr><tr><td>2 - param. 115</td><td>737,71</td><td>758,81</td><td>790,46</td><td>811,57</td><td>822,12</td></tr><tr><td>2</td><td>699,21</td><td>719,21</td><td>749,21</td><td>769,21</td><td>779,21</td></tr><tr><td>1</td><td>641,48</td><td>659,83</td><td>687,35</td><td>705,70</td><td>714,87</td></tr></table>					Livello	Retribuzione tabellare					1.7.2021	1.7.2022	1.7.2023	1.7.2024	1.7.2025	Q	1.411,23	1.451,60	1.512,15	1.552,52	1.572,70	7	1.289,36	1.326,24	1.381,56	1.418,44	1.436,88	6	1.116,15	1.148,08	1.195,97	1.227,90	1.243,86	5	898,06	923,74	962,28	987,96	1.000,81	4	821,08	844,57	879,80	903,28	915,03	4 - param. 125	801,85	824,79	859,19	882,13	893,59	3	756,94	778,59	811,07	832,72	843,55	2 - param. 115	737,71	758,81	790,46	811,57	822,12	2	699,21	719,21	749,21	769,21	779,21	1	641,48	659,83	687,35	705,70	714,87
	Livello	Retribuzione tabellare																																																																										
		1.7.2021	1.7.2022	1.7.2023	1.7.2024	1.7.2025																																																																						
	Q	1.411,23	1.451,60	1.512,15	1.552,52	1.572,70																																																																						
	7	1.289,36	1.326,24	1.381,56	1.418,44	1.436,88																																																																						
	6	1.116,15	1.148,08	1.195,97	1.227,90	1.243,86																																																																						
	5	898,06	923,74	962,28	987,96	1.000,81																																																																						
	4	821,08	844,57	879,80	903,28	915,03																																																																						
	4 - param. 125	801,85	824,79	859,19	882,13	893,59																																																																						
	3	756,94	778,59	811,07	832,72	843,55																																																																						
	2 - param. 115	737,71	758,81	790,46	811,57	822,12																																																																						
	2	699,21	719,21	749,21	769,21	779,21																																																																						
	1	641,48	659,83	687,35	705,70	714,87																																																																						
	<table><tr><th>Livello</th><th>Indennità di contingenza</th><th>E.d.r.</th><th>Indennità di funzione</th></tr><tr><td>Q</td><td>532,06</td><td>10,33</td><td>25,82</td></tr><tr><td>7</td><td>532,06</td><td>10,33</td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>524,77</td><td>10,33</td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>518,53</td><td>10,33</td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>517,50</td><td>10,33</td><td></td></tr><tr><td>4 - param. 125</td><td>517,50</td><td>10,33</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>515,42</td><td>10,33</td><td></td></tr><tr><td>2 - param. 115</td><td>513,96</td><td>10,33</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>513,96</td><td>10,33</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>512,71</td><td>10,33</td><td></td></tr></table>					Livello	Indennità di contingenza	E.d.r.	Indennità di funzione	Q	532,06	10,33	25,82	7	532,06	10,33		6	524,77	10,33		5	518,53	10,33		4	517,50	10,33		4 - param. 125	517,50	10,33		3	515,42	10,33		2 - param. 115	513,96	10,33		2	513,96	10,33		1	512,71	10,33																												
	Livello	Indennità di contingenza	E.d.r.	Indennità di funzione																																																																								
	Q	532,06	10,33	25,82																																																																								
	7	532,06	10,33																																																																									
	6	524,77	10,33																																																																									
	5	518,53	10,33																																																																									
	4	517,50	10,33																																																																									
	4 - param. 125	517,50	10,33																																																																									
	3	515,42	10,33																																																																									
2 - param. 115	513,96	10,33																																																																										
2	513,96	10,33																																																																										
1	512,71	10,33																																																																										
Scatti di anzianità: impiegati (art. 22, ccnl 8.6.2021) Ogni impiegato può maturare fino a 8 scatti biennali che decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie l'anzianità di servizio richiesta. Il valore unitario dello scatto si determina sommando al 6,25% della retribuzione tabellare vigente al momento della maturazione l'indennità di contingenza in vigore all'1.8.1983 (euro 279,60). In caso di passaggio al livello superiore, il lavoratore conserva in cifra l'importo maturato ed ha diritto ad ulteriori aumenti fino a concorrenza con l'importo massimo raggiungibile (50% della base di calcolo degli scatti). Anzianità forfettaria di settore: operai (art. 22, ccnl 8.6.2021) L'importo indicato in tabella viene corrisposto agli operai dopo il compimento dei primi quattro anni di anzianità ininterrotta (fatti salvi i passaggi di appalto) nel settore. Riflessi sugli istituti: l'importo erogato a questo titolo viene computato ai fini dello straordinario, ferie, festività, tredicesima e quattordicesima mensilità, malattia e infortunio, indennità sostitutiva del preavviso, tfr.																																																																												
<table><tr><th>Liv.</th><th>Importo</th><th>Liv.</th><th>Importo</th></tr><tr><td>6</td><td>82,99</td><td>3</td><td>58,18</td></tr><tr><td>5</td><td>66,77</td><td>2 - param. 115</td><td>55,50</td></tr><tr><td>4</td><td>63,15</td><td>2</td><td>54,39</td></tr><tr><td>4 - param. 125</td><td>62,59</td><td>1</td><td>51,02</td></tr></table>					Liv.	Importo	Liv.	Importo	6	82,99	3	58,18	5	66,77	2 - param. 115	55,50	4	63,15	2	54,39	4 - param. 125	62,59	1	51,02																																																				
Liv.	Importo	Liv.	Importo																																																																									
6	82,99	3	58,18																																																																									
5	66,77	2 - param. 115	55,50																																																																									
4	63,15	2	54,39																																																																									
4 - param. 125	62,59	1	51,02																																																																									
Mensilità aggiuntive	Tredicesima mensilità (art. 20, ccnl 8.6.2021) Nel settore è prevista l'erogazione entro il 20 dicembre di una mensilità aggiuntiva da calcolare sulla base di 1/12 della retribuzione mensile globale, per ciascun mese di servizio prestato nel periodo gennaio-dicembre. Se il rapporto è iniziato/cessato in corso d'anno, la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata mese intero. Quattordicesima mensilità (art. 21, ccnl 8.6.2021) La quattordicesima va corrisposta entro il 15 luglio e va calcolata sulla base di 1/12 della retribuzione mensile globale del mese precedente, per ciascun mese di servizio prestato nel periodo luglio anno precedente – giugno anno corrente. Altri criteri: come pe																																																																											

DATI RETRIBUTIVI																	
	la tredicesima mensilità.																
Premio di risultato	Contrattazione di secondo livello (art. 3, ccnl 8.6.2021) La contrattazione integrativa può istituire un premio di risultato correlato al conseguimento di obiettivi di rendimento, produttività, qualità ed erogato in rapporto alla effettiva presenza al lavoro.																
Elemento di garanzia retributiva	Criteri di erogazione (art. 3, ccnl 8.6.2021) L'elemento viene attribuito ai dipendenti a tempo indeterminato che nei 4 anni precedenti siano risultati privi di contrattazione di secondo livello e che non abbiano percepito trattamenti economici eccedenti quanto previsto dal contratto collettivo di categoria. Ai dipendenti a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio 2013, iscritti nel libro unico da almeno 6 mesi, viene erogato a questo titolo l'importo di 80 euro (riferito al liv. 2 – par. 109) con la retribuzione del mese di luglio 2013. L'importo compete in misura proporzionale ai lavoratori a tempo parziale.																
Lavoro straordinario, notturno, festivo	Nozione e maggiorazioni (art. 38, ccnl 8.6.2021 – lavoro notturno: art. 39, ccnl 8.6.2021 – lavoro festivi: art. 41, ccnl 8.6.2021) Lavoro straordinario: è ammesso fino a 150 ore annuali. Lavoro notturno: decorre, ai fini retributivi, dalle ore 22 alle 6. Lavoro festivo: è il lavoro prestato di domenica (o giornata sostitutiva) e nelle festività nazionali e infrasettimanali. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo di prestazione</th><th>Maggiorazione</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>straordinario diurno</td><td>25%</td></tr> <tr> <td>straordinario notturno</td><td>50%</td></tr> <tr> <td>straordinario festivo</td><td>65%</td></tr> <tr> <td>straordinario notturno festivo</td><td>75%</td></tr> <tr> <td>notturno non compreso in turni avvicendati</td><td>30%</td></tr> <tr> <td>notturno compreso in turni avvicendati</td><td>20%</td></tr> <tr> <td>festivo</td><td>50%</td></tr> </tbody> </table> La base di computo delle maggiorazioni è costituita dalla quota oraria della retribuzione base. Nel solo caso di prestazione notturna continuativa, la relativa maggiorazione si computa agli effetti della tredicesima e quattordicesima mensilità, del trattamento per festività e ferie, per malattia e infortunio, dell'indennità sostitutiva del preavviso e del tfr.	Tipo di prestazione	Maggiorazione	straordinario diurno	25%	straordinario notturno	50%	straordinario festivo	65%	straordinario notturno festivo	75%	notturno non compreso in turni avvicendati	30%	notturno compreso in turni avvicendati	20%	festivo	50%
Tipo di prestazione	Maggiorazione																
straordinario diurno	25%																
straordinario notturno	50%																
straordinario festivo	65%																
straordinario notturno festivo	75%																
notturno non compreso in turni avvicendati	30%																
notturno compreso in turni avvicendati	20%																
festivo	50%																
Altre voci	Indennità varie (art. 24, ccnl 8.6.2021) <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Maneggio denaro</td><td>Lavoratori che hanno normalmente maneggio di denaro con oneri per errori: 3% della retribuzione tabellare. Al personale incaricato della riscossione di bollette, fatture, note, ecc. l'indennità è corrisposta nella misura del 5% della retribuzione base.</td></tr> <tr> <td>Lavori disagiati</td><td>Lavoratori che effettuano pulizie con l'impiego di bilancino o ponte, di scala aerea o cosiddetta romana: 15% della retribuzione tabellare.</td></tr> <tr> <td>Lavori nel sottosuolo</td><td>Lavoratori che effettuano prestazioni in cunicoli, canali, gallerie, locali sotterranei non ventilati: euro 0,03 per ogni ora di lavoro. L'indennità viene corrisposta anche per i lavori effettuati nei locali delle metropolitane che si trovano al coperto sotto il livello stradale (stazioni, passaggi).</td></tr> <tr> <td>Rimozione scorie altoforno</td><td>Addetti alla pulizia per la rimozione delle scorie e del polverino degli altiforni: euro 0,05 per ogni ora di lavoro (*).</td></tr> <tr> <td>Pulizia reparti industriali</td><td>Addetti alla pulizia delle aree destinate alle lavorazioni: euro 0,036 per ogni ora di lavoro (*).</td></tr> <tr> <td>Pulizia ambienti radioattivi</td><td>Personale esposto al pericolo di radiazioni: euro 0,12 per ogni ora di lavoro prestata in specifiche zone controllate (*).</td></tr> </tbody> </table> (*) Importo utile per il computo della tredicesima e quattordicesima mensilità, del trattamento per festività e ferie, dell'indennità sostitutiva del preavviso e del tfr.	Maneggio denaro	Lavoratori che hanno normalmente maneggio di denaro con oneri per errori: 3% della retribuzione tabellare. Al personale incaricato della riscossione di bollette, fatture, note, ecc. l'indennità è corrisposta nella misura del 5% della retribuzione base.	Lavori disagiati	Lavoratori che effettuano pulizie con l'impiego di bilancino o ponte, di scala aerea o cosiddetta romana: 15% della retribuzione tabellare.	Lavori nel sottosuolo	Lavoratori che effettuano prestazioni in cunicoli, canali, gallerie, locali sotterranei non ventilati: euro 0,03 per ogni ora di lavoro. L'indennità viene corrisposta anche per i lavori effettuati nei locali delle metropolitane che si trovano al coperto sotto il livello stradale (stazioni, passaggi).	Rimozione scorie altoforno	Addetti alla pulizia per la rimozione delle scorie e del polverino degli altiforni: euro 0,05 per ogni ora di lavoro (*).	Pulizia reparti industriali	Addetti alla pulizia delle aree destinate alle lavorazioni: euro 0,036 per ogni ora di lavoro (*).	Pulizia ambienti radioattivi	Personale esposto al pericolo di radiazioni: euro 0,12 per ogni ora di lavoro prestata in specifiche zone controllate (*).				
Maneggio denaro	Lavoratori che hanno normalmente maneggio di denaro con oneri per errori: 3% della retribuzione tabellare. Al personale incaricato della riscossione di bollette, fatture, note, ecc. l'indennità è corrisposta nella misura del 5% della retribuzione base.																
Lavori disagiati	Lavoratori che effettuano pulizie con l'impiego di bilancino o ponte, di scala aerea o cosiddetta romana: 15% della retribuzione tabellare.																
Lavori nel sottosuolo	Lavoratori che effettuano prestazioni in cunicoli, canali, gallerie, locali sotterranei non ventilati: euro 0,03 per ogni ora di lavoro. L'indennità viene corrisposta anche per i lavori effettuati nei locali delle metropolitane che si trovano al coperto sotto il livello stradale (stazioni, passaggi).																
Rimozione scorie altoforno	Addetti alla pulizia per la rimozione delle scorie e del polverino degli altiforni: euro 0,05 per ogni ora di lavoro (*).																
Pulizia reparti industriali	Addetti alla pulizia delle aree destinate alle lavorazioni: euro 0,036 per ogni ora di lavoro (*).																
Pulizia ambienti radioattivi	Personale esposto al pericolo di radiazioni: euro 0,12 per ogni ora di lavoro prestata in specifiche zone controllate (*).																
Parametri retributivi	Divisori contrattuali (art. 19, ccnl 8.6.2021) Quota giornaliera 22 per orario su 5 giorni, 26 per orario su 6 giorni; quota oraria 173. Retribuzione base (art. 18, ccnl 8.6.2021) È costituita dalla somma della retribuzione tabellare e dell'indennità di contingenza. Retribuzione globale mensile (art. 18, ccnl 8.6.2021) Risulta dalla somma della retribuzione base e di ogni eventuale superminimo o assegno ad personam, nonché di ogni altro compenso comunque denominato corrisposto con carattere di continuità, esclusa ogni somma non avente carattere retributivo (rimborsi spese, ecc.). Interruzioni del lavoro (art. 34, ccnl 8.6.2021) Trattamento in caso di interruzione della prestazione normale: - se gli operai vengono trattenuti a disposizione dell'impresa, per le ore perdute viene corrisposta la retribuzione globale; - se gli operai non vengono trattenuti, per la prima giornata di sospensione viene corrisposto il 70% della retribuzione tabellare in assenza di preavviso in tempo utile in relazione alla prevedibilità dell'evento.																

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO																					
Categorie e qualifiche	Inquadramento (art. 10, ccnl 8.6.2021) Classificazione dei lavoratori articolata su 8 livelli e 10 parametri retributivi. Svolgimento di mansioni superiori (art. 17, ccnl 8.6.2021) Il diritto al passaggio alla categoria superiore matura dopo un periodo di svolgimento delle mansioni superiori (con esclusione dei casi di sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto) pari a due mesi.																				
Periodo di prova	Durata (art. 8, ccnl 8.6.2021) <table border="1"> <thead> <tr> <th>Livello</th><th>Periodo</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"><i>Quadri – Impiegati</i></td></tr> <tr> <td>Q</td><td>6 mesi</td></tr> <tr> <td>7</td><td>4 mesi</td></tr> <tr> <td>6</td><td>3 mesi</td></tr> <tr> <td>altri livelli</td><td>2 mesi</td></tr> <tr> <td colspan="2"><i>Operai</i></td></tr> <tr> <td>4 – 5</td><td>30 giorni</td></tr> <tr> <td>altri livelli</td><td>26 giorni</td></tr> <tr> <td colspan="2">Operai: giorni di effettivo lavoro</td></tr> </tbody> </table> Esclusione: non si applica il periodo di prova agli operai che lo abbiano già superato presso la stessa impresa e per le stesse mansioni nei 12 mesi precedenti. Operai a tempo parziale verticale: la durata del periodo di prova non può superare 3 mesi.	Livello	Periodo	<i>Quadri – Impiegati</i>		Q	6 mesi	7	4 mesi	6	3 mesi	altri livelli	2 mesi	<i>Operai</i>		4 – 5	30 giorni	altri livelli	26 giorni	Operai: giorni di effettivo lavoro	
Livello	Periodo																				
<i>Quadri – Impiegati</i>																					
Q	6 mesi																				
7	4 mesi																				
6	3 mesi																				
altri livelli	2 mesi																				
<i>Operai</i>																					
4 – 5	30 giorni																				
altri livelli	26 giorni																				
Operai: giorni di effettivo lavoro																					

ORARIO DI LAVORO	
Regimi di orario	Orario normale (art. 30, ccnl 8.6.2021 – riposo compensativo: art. 40, ccnl 8.6.2021) 40 ore settimanali, distribuite di norma su 5 giorni consecutivi. I due giorni di riposo devono comprendere la domenica, salvo per i lavori effettuati nei settori di pubblica utilità e nelle attività a ciclo continuo. Nel caso di prestazione nel sesto giorno è corrisposta la maggiorazione del 25%, calcolata sulla retribuzione base. Gli accordi di secondo livello possono escludere l'applicazione della maggiorazione qualora la prestazione nella sesta giornata sia stabilita in attuazione di un aumento strutturale (e superiore al minimo contrattuale) dell'orario di lavoro a tempo parziale. Spostamento del giorno di riposo compensativo: i lavoratori che prestano lavoro domenicale con riposo compensativo in altro giorno della settimana hanno diritto a un'indennità, pari al 7% della retribuzione base giornaliera, se lo spostamento non è previsto dal turno di servizio prestabilito almeno 6 giorni prima. Flessibilità (art. 31, ccnl 8.6.2021) Per far fronte ad esigenze connesse a variazioni di intensità dell'attività, l'orario contrattuale può risultare anche da una media plurisettimanale nell'arco dell'anno con un massimo di 45 ore settimanali e 10 ore giornaliere ed un minimo di 35 ore settimanali. Le ore eccedenti la 45esima sono recuperate, a richiesta del lavoratore, con corrispondenti riposi compensativi entro 6 mesi; in caso di impossibilità del recupero per esigenze tecniche e produttive, le ore accantonate sono liquidate entro 12 mesi. Lavoratori discontinui (art. 32, ccnl 8.6.2021) L'orario normale è di 45 ore settimanali per gli addetti ai lavori discontinui elencati nel testo contrattuale.
Banca ore	Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica.
Festività	Giorni festivi (art. 41, ccnl 8.6.2021) Oltre alle festività previste dalla legge (1° gennaio - 6 gennaio - Lunedì di Pasqua - 25 aprile - 1° maggio - 2 giugno - 15 agosto - 1° novembre - 8 dicembre - 25 dicembre - 26 dicembre) il c.c.n.l. considera festivi il giorno di Pasqua e la ricorrenza del Santo Patrono del luogo in cui il lavoratore presta la sua opera (29 giugno per i lavoratori operanti nel comune di Roma).
Ferie	Maturazione (art. 42, ccnl 8.6.2021) Per ogni anno di servizio maturano 22 giorni per orario distribuito su 5 giorni; 26 giorni nel caso di prestazione distribuita su 6 giorni. Rapporti iniziati/cessati in corso d'anno: 1/12 per ogni mese di servizio (la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata mese intero).
Permessi ROL - Ex festività	Permessi ROL (art. 42, ccnl 8.6.2021) 40 ore che maturano per ogni anno di servizio. Permessi ex festività (art. 41, ccnl 8.6.2021) Se l'azienda dispone la prestazione nelle 4 festività religiose sopresse vengono attribuite corrispondenti giornate di riposo compensativo; i permessi maturati e non fruiti nell'arco dell'anno di riferimento sono liquidati con la retribuzione globale. Ex festività 4 novembre (art. 41, ccnl 8.6.2021) Viene erogato il trattamento spettante per le festività coincidenti con la domenica.

VICENDE DEL RAPPORTO				
Malattia	Conservazione del posto e trattamento economico (art. 51, ccnl 8.6.2021)			
	Periodo di comporto	Qualifica	Periodo di assenza	Integrazione fino al
	Per singola malattia: 12 mesi. Nel caso di più malattie si sommano le assenze comprese nell'arco dei 36 mesi che precedono l'ultimo giorno di malattia considerato *	Operai	dal 1° al 180° giorno	100%
			dal 181° al 270° giorno	50%
		Impiegati	primi 5 mesi	100%
			7 mesi successivi	50%
	* Il limite massimo di 36 mesi può essere raggiunto anche sommando le assenze effettuate nel corso di più rapporti di lavoro consecutivi nel settore.			
Aspettativa (art. 51, ccnl 8.6.2021)				
Dopo il superamento del periodo di comporto il lavoratore può usufruire, a richiesta, dell'aspettativa per un periodo non superiore a 4				

VICENDE DEL RAPPORTO	
	mesi. La richiesta dell'aspettativa può essere presentata una sola volta nell'arco dell'attività lavorativa con la stessa impresa.
Maternità	Congedo di maternità (art. 52, ccnl 8.6.2021) Il c.c.n.l. rinvia alle disposizioni di legge in materia. Per le impiegate si applica, se più favorevole, il seguente trattamento: corresponsione dell'intera retribuzione per i primi 4 mesi di assenza e di quanto previsto dalla legge nel mese successivo, con deduzione dell'indennità a carico Inps.
Infortunio sul lavoro	Conservazione del posto e trattamento economico (art. 51, ccnl 8.6.2021) Conservazione del posto: fino a guarigione clinica. Trattamento economico (operai): integrazione a carico del datore di lavoro fino al 100% della retribuzione per tutto il periodo di comporto. Trattamento economico (impiegati): come per la malattia.
Congedo matrimoniale	Trattamento (art. 35, ccnl 8.6.2021) In caso di matrimonio compete al lavoratore un congedo di 15 giorni di calendario con decorrenza della retribuzione. Per i lavoratori assunti entro il 31 maggio 2001 la durata del congedo è pari a 15 giorni lavorativi.
Servizio militare	Conservazione del posto (art. 43, ccnl 8.6.2021) Il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per un periodo fino a 30 giorni dopo la cessazione del servizio militare.
Corsi di studio e attività formative	Diritto allo studio (art. 36, ccnl 8.6.2021) I lavoratori che, al fine di migliorare la propria preparazione, anche in relazione all'attività dell'impresa, intendono frequentare corsi regolari di studio svolti presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti, hanno diritto di usufruire di permessi retribuiti a carico di un monte ore triennale corrispondente a 10 ore annue per dipendente. I permessi retribuiti possono essere richiesti per un massimo di 150 ore pro-capite per triennio, utilizzabili anche in un solo anno, sempreché il corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di ore almeno doppio di quelle richieste come permesso. Il monte ore può essere utilizzato anche per i corsi di alfabetizzazione per lavoratori extracomunitari. Le assenze contemporanee per la partecipazione ai corsi non possono superare il 2% della forza occupata, nell'ambito di ogni singolo reparto deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. Lavoratori studenti (art. 37, ccnl 8.6.2021) Se iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, hanno diritto a permessi retribuiti nella misura di: - 2 giorni per ciascun esame universitario; - 5 giorni per il conseguimento del diploma di licenza elementare; - 8 giorni per il conseguimento del diploma di licenza media inferiore; - 10 giorni per il conseguimento del diploma di licenza media superiore.
Altri permessi e aspettative	Lutti familiari (art. 35, ccnl 8.6.2021) In caso di decesso di un genitore, di un figlio, di un fratello o del coniuge il lavoratore ha diritto a tre giorni di permesso retribuito se l'evento si è verificato nella provincia di lavoro o a cinque giorni di permesso, di cui tre retribuiti, se l'evento si è verificato fuori dalla provincia. Inoltre, qualora l'evento si verifichi durante l'orario, il lavoratore ha diritto al permesso retribuito per la residua parte della giornata. Ritiro patente (art. 44, ccnl 8.6.2021) L'autista al quale venga ritirata la patente (per motivi che non comportino il licenziamento per giusta causa) ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 6 mesi senza decorrenza della retribuzione. Nelle aziende che occupano più di 20 dipendenti l'autista deve essere adibito per lo stesso periodo ad altre mansioni con corresponsione della retribuzione corrispondente. Violenza di genere (art. 52 bis, ccnl 8.6.2021) La lavoratrice inserita nel percorso di protezione relativo alla violenza di genere ha diritto di astenersi dal lavoro per un periodo massimo di 90 giorni lavorativi. Durante il congedo viene anticipata un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione (voci fisse e continuative). Il periodo è computato nell'anzianità di servizio, per la maturazione delle ferie, della tredicesima e quattordicesima mensilità, del tfr. Successivamente la lavoratrice ha diritto alla proroga del congedo per ulteriori 90 giorni con pagamento di un'indennità pari al 70% della retribuzione corrente.
Trasferta	Trattamento economico (art. 27, ccnl 8.6.2021) Il lavoratore inviato in trasferta ha diritto al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, a piè di lista.
Trasferimento	Trattamento economico (art. 29, ccnl 8.6.2021) Al lavoratore trasferito, oltre al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio (per sé e famiglia) e di trasloco, è dovuta un'indennità commisurata ad 1/3 della retribuzione globale mensile ovvero, se il trasferimento riguarda anche congiunti a carico, a 2/3 della retribuzione globale mensile, oltre a 1/15 della stessa retribuzione per ogni familiare. Il lavoratore ha diritto altresì al rimborso dell'indennizzo corrisposto per anticipata risoluzione del contratto di locazione, fino ad un massimo di quattro mesi.

DISCIPLINE SPECIALI		
Apprendistato professionalizzante	Durata e retribuzione (allegato 8, ccnl 8.6.2021)	
	Livello (1)	Periodo (2) (mesi)
	7	1-18
		19-36
	6	1-18
		19-36
	5	1-18
		19-36
	4	1-15
		16-30
	3	1-15
		16-30
	2	1-24
	(1) Livello di destinazione finale dell'apprendista	
(2) Durata dell'apprendistato (mesi)		
(3) Livello di riferimento per la retribuzione		
Disciplina generale (allegato 8, ccnl 8.6.2021)		
Riduzione della durata per gli apprendisti con destinazione finale ai livv. 5-6-7: - 6 mesi, per gli apprendisti in possesso di diploma		

DISCIPLINE SPECIALI	
	riguardante la professionalità da acquisire; - 12 mesi, se in possesso di laurea riguardante la professionalità da acquisire. Prolungamento del contratto: in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto di durata superiore a 30 giorni, il contratto è prolungato per un periodo corrispondente alla durata dell'assenza. Formazione: non inferiore a 80 ore/anno comprensive della formazione teorica iniziale relativa al rischio specifico prevista dall'accordo Stato-Regioni del 21.12.2011. Periodo di prova: 30 giorni di lavoro effettivo. Anzianità di servizio: il periodo di apprendistato è computato nell'anzianità ai fini degli scatti biennali per gli impiegati e dell'anzianità forfettaria di settore per gli operai. Apprendistato a tempo parziale: l'orario di lavoro non può essere inferiore al 50% del tempo pieno; le ore di formazione sono equiparate a quanto previsto per il tempo pieno. Conferma in servizio (allegato 8, ccnl 8.6.2021) Le aziende si impegnano a mantenere in servizio almeno il 65% dei lavoratori che abbiano completato l'apprendistato nell'arco dei 24 mesi precedenti (sono esclusi i casi di dimissioni, licenziamento per giusta causa, per cessazione di appalto e per mancato superamento del periodo di prova). La limitazione non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di apprendistato.
Altri tipi di apprendistato	Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica.
Lavoro a tempo determinato	Limiti di utilizzo (art. 11, ccnl 8.6.2021) Non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 25% della media annua, riferita all'anno solare precedente all'assunzione, dei lavoratori a tempo indeterminato. I datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti possono sempre stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato. Esclusioni: sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi: - nella fase di avvio di nuove attività (fino a 6 mesi, esclusi lavoratori a tempo indeterminato provenienti da cambi di appalto da altri cantieri); - per ragioni di carattere sostitutivo o di stagionalità (le attività di derattizzazione e disinfestazione sono considerate stagionali); - con lavoratori di età superiore a 50 anni. Limiti complessivi di utilizzo (art. 16, ccnl 8.6.2021) La misura massima complessiva (lavoro subordinato e somministrato) dei contratti a tempo determinato non può eccedere il 35% in media annua, riferita all'anno solare precedente all'assunzione, rispetto al totale dei dipendenti in forza a tempo indeterminato con un massimo del 15% per quanto riguarda la somministrazione. Nel caso di costituzione di nuova impresa, per i primi 12 mesi di attività il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipula (fino a 10 dipendenti la proporzione di assunzioni è di uno a uno, da 11 a 20 dipendenti possono essere stipulati un massimo di 10 contratti). Successione di contratti (art. 11, ccnl 8.6.2021) La legge stabilisce l'intervallo minimo tra due contratti a termine successivi. Il c.c.n.l. esclude da limitazioni i contratti stipulati per l'assunzione di lavoratori impiegati nelle attività stagionali, per la sostituzione di lavoratori assenti, per l'assunzione di lavoratori posti in cig presso altra azienda o di percettori della Naspi o di disoccupati oltre 50 anni di età. Sono stabiliti altresì per legge i limiti della durata complessiva del rapporto per effetto di una successione di contratti a termine, conclusi fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale. Il c.c.n.l. estende il termine legale a 36 mesi (non possono avvalersi dell'estensione i datori di lavoro che non abbiano trasformato a tempo indeterminato almeno il 20% dei lavoratori con contratto a tempo determinato scaduto nei 12 mesi precedenti) e consente di pattuire presso l'ITL, in aggiunta al predetto periodo massimo, un ulteriore contratto a termine con durata fino a 6 mesi. Periodo di prova (art. 11, ccnl 8.6.2021) La durata del periodo non può superare i limiti previsti per le assunzioni a tempo indeterminato. In caso di riassunzione a termine per le medesime mansioni il periodo di prova non è ammesso. Malattia (art. 11, ccnl 8.6.2021) La conservazione del posto è limitata ad un periodo massimo pari ad un terzo della durata del contratto e comunque non può superare la durata prevista per i lavoratori a tempo indeterminato. Sostituzione anticipata di lavoratori assenti (art. 11, ccnl 8.6.2021) L'assunzione di lavoratori a termine per la sostituzione di lavoratori in congedo di maternità, paternità o parentale può essere anticipata fino a tre mesi prima dell'inizio del congedo. Sostituzione di lavoratori con affiancamento (art. 11, ccnl 8.6.2021) Nell'ipotesi di assunzione a termine per sostituzione è consentito un periodo di affiancamento tra il sostituto e il lavoratore sostituito fino a 3 mesi; per i livelli 5-6-7 l'affiancamento può essere portato fino a 6 mesi.
Lavoro a tempo parziale	Limiti minimi di orario (art. 33, ccnl 8.6.2021) La prestazione individuale non può essere inferiore a 14 ore settimanali. Per il part-time verticale e misto il limite minimo è rapportato a 60 ore (orario mensile) e 600 ore (orario annuale). La prestazione giornaliera non può essere inferiore a 2 ore. Le parti stipulanti del c.c.n.l. confermano che la stipulazione di un contratto individuale con orario inferiore alle 14 ore settimanali (60 mensili, 600 annuali) non costituisce di per sé inadempimento del contratto collettivo. Clausole elastiche (art. 33, ccnl 8.6.2021) Le parti possono stabilire clausole relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione; nei rapporti a tempo parziale di tipo verticale o misto possono essere stabilite anche clausole relative alla variazione in aumento della durata della prestazione. Le variazioni sono richieste con un preavviso non inferiore a 48 ore. Trattamento economico: per le ore oggetto di diversa collocazione spetta la maggiorazione omnicomprensiva del 10% della retribuzione globale di fatto; per le ore prestate in aumento spetta la maggiorazione del 29,50% (pari alla maggiorazione per lavoro supplementare incrementata di un ulteriore 1,50%). Lavoro supplementare (art. 33, ccnl 8.6.2021) Consentito in considerazione delle specifiche esigenze tecniche, organizzative, produttive del settore fino al raggiungimento dell'orario normale settimanale. Compensato con la maggiorazione omnicomprensiva del 28% calcolata sulla retribuzione base.
Lavoro stagionale	Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica.
Telelavoro	Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica.
Somministrazione di lavoro	Limiti di utilizzo complessivi (art. 16, ccnl 8.6.2021) I contratti di somministrazione a tempo determinato e i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato possono essere stipulati nella misura massima complessiva del 35% in media annua, riferita all'anno solare precedente all'assunzione, rispetto al totale dei dipendenti in forza a tempo indeterminato con un massimo del 15% per quanto riguarda la somministrazione. Nel caso di nuova impresa, per i primi 12 mesi di attività il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo

DISCIPLINE SPECIALI	
	indeterminato in forza al momento della stipula. Fino a 10 dipendenti la proporzione di assunzioni è di uno a uno, da 11 a 20 dipendenti possono essere stipulati un massimo di 10 contratti.

DIRITTI SINDACALI E DI RAPPRESENTANZA	
Attività sindacale	Assemblea (art. 61, ccnl 8.6.2021) In conformità al disposto della L. n. 300/1970 nelle unità produttive che occupano più di 15 dipendenti i lavoratori hanno diritto di riunirsi in assemblea durante l'orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue retribuite. Dirigenti RSA (art. 61, ccnl 8.6.2021) In conformità al disposto della L. n. 300/1970 possono usufruire di permessi retribuiti: a) nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti, un dirigente per ciascuna RSA; b) nelle unità produttive che occupano fino a 3.000 dipendenti, un dirigente ogni 300 dipendenti (o frazione) per ciascuna RSA; c) nelle unità produttive di maggiori dimensioni, un dirigente ogni 500 dipendenti (o frazione) per ciascuna RSA, in aggiunta a quanto indicato sub b). Limiti minimi: nelle imprese di cui alla lett. a) i permessi retribuiti non possono essere inferiori a 2 ore e mezza all'anno per ciascun dipendente; nelle imprese di cui alle lett. b) e c) i permessi retribuiti non possono essere inferiori a 10 ore mensili. Dirigenti OSL (art. 61, ccnl 8.6.2021) Ai lavoratori che siano membri degli organi direttivi nazionali e territoriali delle Confederazioni e delle Federazioni stipulanti sono concessi permessi retribuiti fino a 25 giorni all'anno per ciascuna organizzazione. Quando gli aventi diritto dipendono dalla stessa impresa, i permessi non possono complessivamente superare i 60 giorni all'anno.

WELFARE CONTRATTUALE	
Previdenza complementare	Fondi pensione del settore (art. 54, ccnl 8.6.2021) Contribuzione ai fondi operanti nel settore (Previambiente per le imprese aderenti all'Anip – Fondapi per le imprese aderenti alla Confapi – Previdenza cooperativa per le imprese cooperative): - a carico azienda: 1% della retribuzione tabellare e dell'indennità di contingenza al 1.1.2001; il contributo viene versato per 12 mensilità; - a carico lavoratore: contributo percentuale nella stessa misura, oltre al versamento dell'intero tfr maturato annualmente per coloro che hanno iniziato l'attività lavorativa dopo il 28.4.1993. Qualora il datore di lavoro non aderisca ad alcuna associazione imprenditoriale, i lavoratori hanno diritto di aderire a uno dei fondi indicati.
Assistenza integrativa	Fondo Asim (art. 69, ccnl 8.6.2021) Contribuzione a carico impresa: - 4 euro/mese per i lavoratori fino a 28 ore settimanali; - 6 euro/mese per i lavoratori oltre 28 ore settimanali. L'azienda che ometta il versamento è responsabile verso i lavoratori non iscritti della perdita delle relative prestazioni sanitarie.
Polizze assicurative	Quadri (art. 10, ccnl 8.6.2021) L'impresa è tenuta a garantire anche attraverso la sottoscrizione di una polizza assicurativa: - il risarcimento dei danni arrecati a terzi dal lavoratore, conseguenti a colpa nello svolgimento della sua attività; - l'assistenza legale fino alla sentenza definitiva, per i procedimenti civili e penali direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni attribuite.
Contributi contrattuali	Organismo paritetico di settore (art. 66, ccnl 8.6.2021) Per il finanziamento è stabilito un contributo in misura pari a 1 euro/mese per 12 mensilità; per i lavoratori a tempo parziale inferiore a 20 ore settimanali l'importo è ridotto a 0,50 euro. Il contributo è suddiviso in parti eguali tra datori di lavoro e lavoratori.

ESTINZIONE DEL RAPPORTO				
Preavviso	Operai (art. 57, ccnl 8.6.2021) Durata: 15 giorni (7 giorni in caso di dimissioni).			
	Impiegati (art. 57, ccnl 8.6.2021)			
	Livello	Anzianità di servizio		
		fino a 5 anni	da 6 a 10 anni	oltre 10 anni
	7 – Q	2 mesi e 15 giorni	3 mesi e 15 giorni	4 mesi e 15 giorni
	6	1 mese e 15 giorni	2 mesi	2 mesi e 15 giorni
	altri livelli	1 mese	1 mese e 15 giorni	2 mesi
In caso di dimissioni il periodo di preavviso è ridotto alla metà. I termini del preavviso decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.				
Trattamento di fine rapporto	Criteri di calcolo (art. 55, ccnl 8.6.2021) La base di computo del tfr è composta esclusivamente dai seguenti elementi: retribuzione tabellare, indennità di contingenza, scatti di anzianità (impiegati) e anzianità forfettaria di settore (operai), eventuali aumenti di merito e/o superminimi, tredicesima mensilità, quattordicesima mensilità, indennità che abbiano carattere non occasionale, elementi individuati dagli accordi integrativi.			